

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 14 aprile 1997, n. 3193.

*Poiché con la norma di cui all'art. 2, n. 4), della L. 154/1981 (per cui sono ineleggibili nel territorio in cui esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci) il legislatore ha inteso solo garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite interferenze, la cessazione da ogni servizio ministeriale è sufficiente a rimuovere ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, a nulla rilevando che la sacra ordinazione una volta ricevuta non possa essere più cancellata.*

*Omissis.*

Ciò premesso, appare evidente che la qualità di "ministro di culto", prevista dal citato art. 6 come ostativa alla "nomina" alla carica di sindaco nel nuovo sistema introdotto dalla legge n. 81/93 - che prevede l'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri comunali da parte dei cittadini del comune - debba essere annoverata tra le cause di ineleggibilità in senso stretto di cui all'art. 2, della legge n. 154/81, quale situazione potenzialmente idonea ad influenzare la libera determinazione della volontà degli elettori.

Posto, infatti, che è questo il rilievo che tale qualità assume rispetto all'elezione alla carica di consigliere comunale, a norma del citato art. 2 (il quale, proprio per questo, prevede, nel secondo comma, che tale situazione debba essere rimossa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature), non è possibile ritenere che le pur innegabili diversità di formulazione tra quest'ultima norma e quella contenuta nell'art. 6 del citato d.P.R. n. 570/60 (che risale ad un'epoca in cui l'elezione del sindaco era riservata al consiglio comunale art. 5, d.P.R. cit. e la cui formulazione "Non può essere nominato Sindaco" appare il retaggio di epoche in cui la designazione di detto organo non aveva natura elettiva) siano tali da incidere sull'ambito di rilevanza di tale requisito, portando a configurare, nel contesto di una stessa elezione, il possesso di una medesima qualità (quella di ministro di culto), rispetto ai consiglieri comunali, come causa di "ineleggibilità" e, rispetto al sindaco, come (mera) causa di "incompatibilità", ai sensi dell'art. 3, della citata legge n. 154/81, rendendo solo nel primo caso, e non anche nel secondo, l'elezione invalida.

Come si è già notato (retro, 4.3) e contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/81 l'ineleggibilità originaria dell'eletto poteva essere accertata in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 bis, anche se non rilevata al momento della convalida, purché nel frattempo non fosse stata eliminata. Tale possibilità, contrariamente alle apparenze, non è venuta meno neppure dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

È vero, infatti, che in quest'ultimo caso la "decadenza" dell'eletto è specificamente ricollegata - oltre che a manifestarsi di cause di incompatibilità preesistenti o successive all'elezione (art. 6, secondo comma) - alla perdita e non quindi anche alla mancanza originaria delle condizioni di eleggibilità (art. 6. primo comma, art. 3, primo comma, n. 8). Sarebbe tuttavia erroneo desumere da tali disposizioni che la carenza dei requisiti di eleggibilità non rilevata in sede di convalida non possa essere più contestata dopo il decorso dei termini di impugnazione della delibera. Come si ricava dai lavori preparatori, il legislatore è infatti partito dal concetto che l'elezione del candidato privo dei requisiti di eleggibilità "è del tutto nulla" (Relazione alla I Commissione permanente del Senato, 16 marzo 1981, VIII Legislatura), e quindi priva di ogni rilievo giuridico: di qui la possibilità di accertare, in ogni tempo, l'esistenza di tale vizio e la conferma della perdurante possibilità di avvalersi, a tal fine, dell'azione prevista dal terzo comma dell'art. 9 bis. Del resto, proprio la previsione che la "perdita" delle condizioni di eleggibilità "importa la decadenza" dell'eletto, sta ad indicare che, anche nel nuovo sistema, i requisiti di eleggibilità non sono privi di rilievo rispetto al corretto esercizio del mandato. Non è quindi possibile ritenere che la loro mancanza originaria - la quale è certamente più grave di quella sopravvenuta perché ha modo di manifestare la sua influenza nel corso della competizione elettorale - non possa essere più eccepita se non rilevata al momento della convalida. E questo spiega perché questa Corte - muovendo dalla diversa considerazione che la mancata impugnazione della delibera di convalida rende l'elezione inoppugnabile - sia giunta ad assimilare la persistente mancanza del requisito originario di eleggibilità alla perdita successiva di tale condizione nel corso del mandato e a considerarla quale causa di decadenza dell'eletto, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, giustificando così, per altra via, il ricorso all'azione prevista dall'art. 9 bis (Cass. 30 dicembre 1989, n. 5833).

5 - Deve quindi escludersi che la domanda proposta dal ... e dagli altri ricorrenti sia stata tardiva, e come tale inammissibile, trattandosi di domanda che, come si è già posto in rilievo, può essere proposta senza limiti di

tempo, non avendo carattere impugnatorio (retro, 4.3); il che dispensa questa Corte dall'affrontare la questione, vivamente dibattuta, dell'ammissibilità della convalida dell'elezione del sindaco a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 81/93 e, quindi, del rilievo giuridico di quella disposta dal Consiglio comunale di ... con la delibera del 12 giugno 1993.

6 - La domanda non può peraltro essere accolta.

Assumono i ricorrenti che il ... non poteva essere eletto alla carica di sindaco perché ministro del culto cattolico. Replica l'interessato di essere stato dispensato da ogni servizio ministeriale a partire dal 1 dicembre 1991 e, quindi, da epoca ben anteriore alla data delle elezioni, svoltesi il 6 giugno 1993, e della presentazione delle candidature (8 maggio 1993). E produce, a sostegno di tale deduzione, una attestazione dell'Arcivescovo di ...

L'obiezione è fondata.

La nozione di ministro di culto si riferisce, infatti, alla funzione esercitata (quella di amministrare il culto, che con riferimento alla Chiesa cattolica designa i fedeli che, avendo ricevuto il sacramento dell'ordine, sono "consacrati e deputati a pascere il popolo di Dio" e, in quanto tali, adempiono, ciascuno nel proprio grado episcopato, presbiteriato e diaconato, "le funzioni d'insegnare, santificare e governare" i fedeli: Can. 1008). E deve ritenersi che proprio in relazione all'esercizio (o alla possibilità di esercizio) di tale specifica funzione essa sia presa in considerazione quale requisito ostativo alla elezione alla carica di sindaco che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 81/93, è rimessa direttamente al cittadini dei rispettivi comuni (art. 16), non diversamente da quella dei consiglieri comunali (art. 11, d.P.R. n. 570/60), non essendo più riservata al Consiglio comunale (art. 34, legge 8 giugno 1990, n. 142).

6.1 - Ciò induce a ritenere che la cessazione da ogni servizio ministeriale, attestata dal documento prodotto, privando l'interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al ministero sacerdotale, abbia rimosso ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, e abbia comportato il venir meno della causa di ineleggibilità. Una diversa interpretazione renderebbe la disposizione in esame non conforme al dettato costituzionale perché, lasciando sussistere l'impossibilità di accedere alla carica elettiva, pur in assenza di ogni pericolo di inquinamento della competizione elettorale, finirebbe per ricondurla esclusivamente ad un fattore, quello religioso, del tutto inidoneo a giustificare trattamenti differenziati rispetto alla legge (art. 3 Cost.).

Non vale osservare che la sacra ordinazione una volta ricevuta validamente, non può essere mai annullata (can. 290). Tale carattere, infatti, è da porre in correlazione con l'aspetto sacramentale dell'istituto, in quanto l'ordinazione è essa stessa un sacramento e, come gli altri sacramenti (ad es. il battesimo e la confermazione), imprime nell'anima un carattere indelebile, che non può essere cancellato e che, nel caso di specie, trasforma soprannaturalmente l'uomo nel suo essere, abilitandolo ad agire in persona Christi. Ma, come si è osservato, non è questo l'aspetto sotto il quale la qualità di ministro di culto è stata presa in considerazione dal legislatore quale causa di ineleggibilità a determinate cariche, tra le quali quella di Sindaco: con tale previsione si è inteso infatti garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite interferenze che solo il concreto esercizio di attività pastorali rende possibili e che, nel caso di specie, non erano ipotizzabili, dal momento che, come attestato dall'Arcivescovo della Diocesi di ..., fin dal 1 dicembre 1991 era stata imposta al resistente "la cessazione da ogni servizio ministeriale". Situazione, questa, che ha poi trovato il suo definitivo suggello nel rescritto con il quale, il 3 marzo 1995 (quindi prima che il presente giudizio fosse stato instaurato), gli è stata concessa la dispensa dal celibato; dispensa che comporta necessariamente la decadenza dalla stato clericale, dalla quale consegue la "proibizione" di esercitare la potestà di ordine (salvo che per quanto concerne il caso, del tutto eccezionale, di "assolvere da qualunque censura o peccato qualsiasi penitente che versi in pericolo di morte": canoni 976 e 986, par. 2) e la perdita automatica "di tutti gli uffici e incarichi e di qualsiasi potestà delegata" (can. 292).

6.2 - Non varrebbe osservare, per contestare la rilevanza giuridica di tali provvedimenti, che essi non sono stati "ufficialmente comunicati alle autorità civili", così come prescritto dall'art. 23 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929, che - dopo aver richiamato in via generale, nel primo comma, per l'esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano, le norme del diritto internazionale, le quali escludono in via di principio che la sentenza straniera possa esser fatta valere senza preventiva deliberazione - stabilisce, nel secondo comma, che hanno "invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili", nel nostro paese, "le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari".

Invero, con la norma in esame - la cui effettiva portata, a seguito dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, è stata precisata con l'Accordo del 18 febbraio 1984 (n. 2. lett. c, del Protocollo addizionale) - il nostro Stato ha

assunto l'impegno "di non far rivivere sotto alcuna forma le misure di protezione statale dell'ecclesiastico contro il suo superiore", proprie degli antichi regimi giurisdizionalistici, riconoscendo la diretta incidenza dei provvedimenti adottati in materia spirituale e disciplinare dalle gerarchie ecclesiastiche sulle situazioni giuridiche subbietive che la nostra legge fa sorgere in capo a determinati soggetti nel presupposto della sussistenza di determinate qualità e condizioni previste dall'ordinamento canonico (Cass. S.U. 5 maggio 1980, n. 2920; 11 settembre 1979, n. 4743): si tratta, pertanto, di una disposizione posta a tutela delle prerogative della Chiesa, che non può quindi essere invocata nell'ipotesi in cui l'esigenza, come in materia elettorale, è invece quella, del tutto diversa, di tutelare l'autonomia e il corretto esercizio delle funzioni pubbliche da indebite ingerenze da parte degli appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche.

7 - Il ricorso è quindi infondato, dovendosi escludere, per le ragioni sopra indicate, la sussistenza della causa di ineleggibilità dedotta dai ricorrenti.

*Omissis.*